



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 15/06/2020

OGGETTO: TARI - TARIFFE PROVVISORIE ANNO 2020 -RIDUZIONI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ULTERIORI DETERMINAZIONI. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di Giugno alle ore 15:00, sala delle adunanze consiliare.

Convocato a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in prima convocazione ed in seduta pubblica.

Assume la presidenza MASTRODDI ANNA, partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PICCHI MARIA.

Procedutosi alle ore 15:00, all'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
GIOVAGNORIO VINCENZO	SI
NANNI CHIARA	SI
GIOVAGNORIO ROBERTO	SI
MASTRODDI GIUSEPPE	SI
MARLETTA MANUELA	SI
COLIZZA LORENZO	SI
DI GIROLAMO ALESSANDRA	SI
MASTRODDI ANNA	SI
IACOBONI DANILO	SI
MONTELISCIANI VINCENZO	SI
RUBEO ROMANA	SI
DI MARCO TESTA MAURIZIO	SI
POGGIOGALLE ANGELO	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Giuseppe Mastroddi illustra la proposta.

Il Consigliere Di Marco Testa interviene sostenendo che con i risparmi del mancato conferimento nel periodo di lock down si poteva prevedere una riduzione per i possessori delle seconde case.

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire ulteriormente il Presidente pone a votazione l'atto;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi, accertati e proclamati

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di confermare, per l'esercizio 2020, quanto già approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.03.2019 ad oggetto: "PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2019 _APPROVAZIONE", alla quale ci si riporta integralmente;
3. di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;
4. di stabilire per l'anno 2020 che il versamento della TARI avvenga in n° 3 rate con scadenza rispettivamente al:

1^ rata 16.07.2020

- 2^ rata 16.09.2020

- 3^ rata 16.11.2020

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata, ovvero entro il 16/09/2020;

5. di provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;

6. di dare atto che la spesa necessaria a garantire le suddette agevolazioni è prevista nel corrente bilancio di previsione 2020_2022, annualità 2020, al capitolo 923 denominato "incentivi economici e fiscali alle imprese danneggiate dal Covid-19", Piano dei conti 1.04.03.99.999: Trasferimenti correnti a altre imprese;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

Inoltre, in considerazione dell'urgenza che riveste l'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione ai sensi di legge,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata unanime votazione palese. .

Proposta di delibera Consiglio Comunale n. 698 del 28/05/2020

Servizio	AREA FINANZIARIA
Ufficio	UFFICIO FINANZIARIO
Responsabile Procedimento	TELLONE STEFANIA
Proponente/Relatore	MASTRODDI GIUSEPPE

OGGETTO:	TARI - TARIFFE PROVVISORIE ANNO 2020 -RIDUZIONI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ULTERIORI DETERMINAZIONI. APPROVAZIONE
-----------------	--

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, a decorrere dall'esercizio 2020;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

PRESO ATTO dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF che inevitabilmente indurranno a rivedere l'intero piano tariffario 2020;

VALUTATO che, nelle more della predisposizione da parte del soggetto gestore, SEGEN SPA, del Pef ed approvazione da parte dell'autorità (ARERA), occorre, prevedere l'incasso del tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore;

RICHIAMATO il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto di un numero minimo di due rate semestrali;

RICHIAMATI inoltre seguenti provvedimenti, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1 aprile 2020, DPCM 11 aprile 2020, recanti disposizioni in merito alla situazione di emergenza da COVID - 19;

VISTO il comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), il quale ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;

VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede, a decorrere dall'anno di imposta 2020, che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'IMU e dalla TASI, acquistino efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce e che a tal fine, il Comune sia tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO, atteso quanto sopra, di confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.03.2019 ad oggetto: "PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2019_APPROVAZIONE", che si richiama integralmente;

Dato atto che, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...] In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

CONSIDERATO che ARERA con deliberazione n. 158/2020/R/rif propone una soluzione alla problematica riguardante la detassazione TARI della attività nel periodo di chiusura dovuto al COVID-

19, sancito dai vari DPCM 2020 sopra richiamati, applicando uno sconto fisso (25%) sulla quota variabile della tariffa per le attività con data di riapertura incerta e applicando uno sconto “definito” per le attività di cui si conoscono le esatte date di chiusura e riapertura. Lo sconto di questa ultima tipologia va calcolato in 365 esimi rispetto ai giorni effettivi di chiusura;

CONSIDERATO quindi che tale riduzioni devono sostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti, si tratta quindi di “riduzioni atipiche” di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti, si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento;

RITENUTO che l’importo della riduzione dello sconto fisso (25% pari ai 3/12 di anno) sulla quota variabile della Tassa Rifiuti anno 2019 da attività produttive chiuse durante il periodo di emergenza COVID 19 è stimata nell’importo di € 16.500,00, importo da verificare in sede di formazione della lista di carico definitiva;

VERIFICATO che le previsioni della spesa per le suddette agevolazioni Tari sono previste nel corrente bilancio di previsione 2020_2022, annualità 2020, al capitolo di spesa 923 denominato “Incentivi economici e fiscali alle imprese danneggiate dal Covid-19”, Piano dei conti 1.04.03.99.999: Trasferimenti correnti a altre imprese;

RICORDATO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 28 del regolamento della disciplina Tari il versamento della tassa è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero 3 rate con scadenza il giorno 16 nei mesi di aprile, agosto, dicembre;

DATO ATTO che al fine di inoltrare, entro un congruo termine, gli avvisi di pagamento della TARI 2020 si rende necessario rideterminare per il corrente anno le scadenze attualmente previste all’art. 28, comma 2, del Regolamento rispettivamente al:

- 1^ rata 16.07.2020

- 2^ rata 16.09.2020

- 3^ rata 16.11.2020

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza del 16/09/2020

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di confermare, per l'esercizio 2020, quanto già approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.03.2019 ad oggetto: “PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2019_APPROVAZIONE”, alla quale ci si riporta integralmente;
3. di dare atto in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

4. di stabilire per l'anno 2020 che il versamento della TARI avvenga in n° 3 rate con scadenza rispettivamente al:

1^ rata 16.07.2020

- 2^ rata 16.09.2020

- 3^ rata 16.11.2020

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata, ovvero entro il 16/09/2020;

5. di provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;

6. di dare atto che la spesa necessaria a garantire le suddette agevolazioni è prevista nel corrente bilancio di previsione 2020_2022, annualità 2020, al capitolo 923 denominato “incentivi economici e fiscali alle imprese danneggiate dal Covid-19”, Piano dei conti 1.04.03.99.999: Trasferimenti correnti a altre imprese;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

Inoltre, in considerazione dell'urgenza che riveste l'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione ai sensi di legge,

PROPONE DI DELIBERARE

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA FINANZIARIA

OGGETTO:	TARI - TARIFFE PROVVISORIE ANNO 2020 -RIDUZIONI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ULTERIORI DETERMINAZIONI. APPROVAZIONE
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 08/06/2020

Il Responsabile del Servizio

F.TO DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.TO MASTRODDI ANNA

Il Segretario Comunale
F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1025

Il **06/07/2020** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera del Consiglio Comunale N.ro **20** del **15/06/2020** con oggetto:

TARI - TARIFFE PROVVISORIE ANNO 2020 -RIDUZIONI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ULTERIORI DETERMINAZIONI. APPROVAZIONE

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 06/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.TO DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **15/06/2020** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, li **15/06/2020**

Il Responsabile dell'Esecutività
F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA